

Prot. 0081 Comunicazione  
Tributi

Roma, 23 Febbraio 2012

**A TUTTE LE IMPRESE**

### **Certificazione unica CUD 2012**

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 gennaio 2012, pubblicato sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica CUD 2012 dei redditi corrisposti nel 2011.

#### *Modalità e termini di presentazione*

Come di consueto, ai sensi dell'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata al contribuente entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il sostituto d'imposta può trasmettere il CUD anche in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Pertanto, tale modalità di consegna potrà essere utilizzata solo nei confronti dei soggetti che siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione; sarà cura del sostituto d'imposta accertarsi che ciascun dipendente sia in grado di ricevere la certificazione in formato elettronico, provvedendo in caso contrario alla consegna in forma cartacea (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 145/E del 21 dicembre 2006).

**Nell'imminenza del termine per la consegna della certificazione unica ci**

soffermiamo, qui di seguito, sulle novità più rilevanti della stessa.

## *Parte B - Dati fiscali*

### *Punto 1*

In tale punto, come è noto, va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del TUIR, al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 dello stesso TUIR, nonché al netto del contributo di solidarietà di cui si dirà più avanti.

Pertanto, e come lo scorso anno, in tale punto andranno indicati anche i compensi erogati sotto forma di bonus e stock options.

A tale proposito ricordiamo (cfr. nostro Prot. 52 del 14 febbraio 2011) che l'art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, l'applicazione di un'aliquota addizionale del 10 per cento sui compensi erogati a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore. Tale addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento dell'erogazione dei suddetti emolumenti.

L'art. 33 in parola è stato integrato dall'art. 23, comma 50-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; più in particolare, è stato aggiunto il comma 2-bis il quale prevede l'applicazione dell'addizionale "*sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione*".

È evidente come tale modifica abbia avuto l'effetto di aumentare la quota di compensi variabili su cui applicare l'addizionale del 10 per cento.

Ai sensi del comma 50-ter del citato decreto-legge n. 98 del 2011 detta modifica opera sui compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e cioè a decorrere dal 17 luglio 2011.

Ai fini della compilazione del CUD 2012, ferma restando l'indicazione nel punto 1 in commento dei bonus e stock options complessivamente corrisposti, nelle annotazioni andrà indicato, utilizzando il codice BL:

- l'ammontare complessivo di dette remunerazioni;
- la parte dei compensi eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione erogati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 98;
- la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 98;
- la relativa imposta operata.

In merito all'ambito applicativo della disposizione in esame, l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, ha chiarito che *"In mancanza di una espressa definizione di 'settore finanziario' da parte della norma in esame, si ritiene che questo vada individuato nelle banche e negli enti finanziari, nonché negli enti e nelle altre società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni"*.

Tale affermazione ci induce a ritenere che i compensi erogati dalle imprese di assicurazione siano esclusi dall'applicazione della disposizione in esame, in quanto il settore assicurativo non è considerato né ai fini fiscali né a quelli di bilancio e di vigilanza come settore finanziario.

Va poi rilevato che il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è intervenuto sulla disciplina della tassazione delle indennità di fine rapporto, prevedendo, al comma 31 dell'art. 24, che *"Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR),..., erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a quotolo erogati agli amministratori delle società di capitali. ..."*.

Tale regime di tassazione si applica con riferimento alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Quindi, per i soggetti il cui rapporto di lavoro cessa dal 31 dicembre 2010 e, conseguentemente, il cui diritto alla percezione dell'indennità di fine rapporto sorge dal 1° gennaio 2011, è stata prevista, in caso di erogazione di indennità di

importo superiore a un milione di euro, in luogo della tassazione separata, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo della parte eccedente il predetto importo. Non è chiaro tuttavia come opera la norma che si riferisce agli amministratori delle società di capitali e cioè se la tassazione ordinaria si applica sulle indennità di fine mandato, indipendentemente dal loro importo.

Nel punto 1 del CUD deve essere, pertanto, indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c), del TUIR, eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria ai sensi del suddetto art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Nelle annotazioni deve essere indicato, utilizzando il codice BZ, l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro; nella medesima annotazione deve essere evidenziato l'ammontare delle singole indennità corrisposte.

Nel punto 1 vanno, altresì, indicati i redditi di lavoro dipendente che concorrono a formare il reddito imponibile dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, compresi nelle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 giugno 2011.

#### *Punto 6*

In tale punto va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal contribuente sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati (con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva).

A tale proposito evidenziamo che l'art. 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificando l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che ha attuato il federalismo regionale, ha innalzato dallo 0,90 all'1,23 per cento l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF a decorrere dall'anno d'imposta 2011.

Tale nuova aliquota base viene applicata anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

I sostituti d'imposta dovranno, quindi, tenere conto della nuova aliquota base in sede di conguaglio di fine anno e la stessa dovrà essere trattenuta in un numero massimo di 11 rate a decorrere dal mese successivo a quello di effettuazione del

conguaglio, e quindi a partire da gennaio 2012, ma non oltre il mese di novembre.

Per completezza, ricordiamo che oltre al citato aumento generalizzato di 0,33 punti percentuali dell'addizionale regionale IRPEF, l'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito, con riferimento alle Regioni in deficit sanitario, che l'accertamento in sede di verifica annuale del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta l'incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF<sup>1</sup> dell'1,4 per cento, secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (cfr. nostro Prot. 214 del 17 giugno 2011) - fermo restando, per le regioni sottoposte ai piani di rientro dei disavanzi del settore sanitario, il mantenimento per l'intera durata del piano delle maggiorazioni dell'addizionale regionale all'IRPEF<sup>2</sup>, ove scattate automaticamente ai sensi del citato comma 174.

Pertanto, l'addizionale regionale IRPEF potrà essere pari: all'1,23 per cento (aliquota base), all'1,73 per cento (1,40 + 0,33) ovvero al 2,03 per cento (1,40 + 0,33 + 0,30)<sup>3</sup>.

### *Punto 22*

Il D.P.C.M. 21 novembre 2011, emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 55 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha previsto il differimento di diciassette punti percentuali dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 190 del 23 novembre 2011, ha precisato che qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio senza considerare la riduzione dell'acconto prevista, i sostituti d'imposta restituiranno le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011; nel caso in cui i sostituti d'imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.

Soltanto nel caso in cui le restituzioni sono state effettuate nei mesi di dicembre e gennaio, nel punto 22 in commento va indicato l'importo del secondo o unico

---

1: e di 0,15 punti percentuali dell'aliquota IRAP.

2: e dell'aliquota IRAP.

3: tale è l'aliquota applicabile dalle regioni Calabria, Campania e Molise, essendo stata constatata, per l'anno 2011, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 2, comma 86, della legge finanziaria 2010.

acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate.

Il sostituto d'imposta deve, inoltre, compilare le annotazioni, utilizzando i codici BQ o CB, nel caso in cui abbia provveduto alla riduzione dell'acconto nei termini previsti rispettivamente dal citato D.P.C.M. 21 novembre 2011 e dal suddetto comunicato stampa del MEF del 23 novembre 2011.

#### *Punto 124*

Come si ricorderà, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, è previsto che ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007<sup>4</sup> - e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari - è consentito nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Poiché nel 2011 sono scaduti i cinque anni dalla riforma della previdenza complementare, le istruzioni specificano che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012, relativamente ai lavoratori di prima occupazione per i quali è maturato il diritto a usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza positiva tra il suddetto importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, nel punto di nuova istituzione 124 - differenziale - occorrerà indicare l'ammontare di tali contributi. Nelle annotazioni (utilizzando il codice CA) dovrà essere indicato l'importo del differenziale non utilizzato in deduzione da scomputare nei rimanenti 19 anni.

#### *Punti 134 e 135*

L'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, modificato dall'art. 24, comma 31-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 ha stabilito che, " ... *a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto*

---

4: per lavoratori di prima occupazione devono intendersi quei soggetti che alla data del 1° gennaio 2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

*importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui".*

Nel punto 134, pertanto, va indicato l'ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione di cui al citato art. 18, comma 22-bis, mentre nel successivo punto 135 occorre indicare il contributo di perequazione dovuto su tali trattamenti pensionistici<sup>5</sup>.

### *Punto 136*

In tale punto va indicato l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta, a titolo di contributo di solidarietà introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Più in particolare, il citato comma 2 dell'art. 2 ha previsto, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo<sup>6</sup>.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2011 sono state determinate le modalità tecniche di attuazione della suddetta disposizione; relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta riconosce la deduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto in parola, dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2011, il sostituto

---

5: in tali punti va, inoltre indicato, l'ammontare del reddito complessivamente erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e l'ammontare della riduzione applicata sul trattamento economico dei dipendenti pubblici.

6: il contributo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e a quelli già assoggettati al contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

d'imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (utilizzando il codice BY) che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.

Per completezza segnaliamo che l'Agenzia delle entrate, al fine di consentire al sostituto d'imposta di effettuare il versamento del contributo in commento, ha istituito, con la risoluzione n. 4/E del 9 gennaio u.s., il codice tributo: "**1618**" denominato "*Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno*".

#### *Punti da 251 a 255*

In tali punti vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l'incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato.

Rinviando alle nostre circolari sull'argomento (cfr. Prot. 52 del 14 febbraio 2011, Prot. 105 del 24 marzo 2011, Prot. 262 del 21 luglio 2011 e Prot. 302 del 5 agosto 2011), ricordiamo brevemente che l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha previsto in via sperimentale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 l'applicazione di un regime di tassazione agevolato mediante applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento delle somme erogate nel suddetto semestre ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione a:

- prestazioni di lavoro straordinario [sub lett. a)];
- prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008 [sub lett. b)];
- incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa [sub lett. c)].

Con l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le predette disposizioni sono state prorogate, per l'anno 2009, con esclusivo riferimento alle ipotesi disciplinate dalla citata lett. c).

Con l'art. 2, comma 156, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) la proroga è stata estesa a tutto l'anno 2010.

Per quanto riguarda l'anno 2011, l'art. 53 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha disposto la prosecuzione per l'anno 2011 del regime agevolativo, a condizione che le somme oggetto del beneficio siano erogate in attuazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Tale limite va considerato al lordo delle somme assoggettate nel 2010 all'imposta sostitutiva (massimo 6.000 euro) prevista dall'analogo regime agevolato applicabile in tale periodo di imposta, di cui al suddetto art. 2 del decreto-legge n. 93 del 2008.

Ciò premesso, nel punto 251 occorrerà indicare la quota della somma erogata per l'incremento della produttività del lavoro fino a 6.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Le istruzioni specificano che nel punto 251 devono essere indicati:

- l'intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008, nonché le indennità o maggiorazioni di turno (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 83/E del 17 agosto 2010);
- la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione, sulle predette somme, dell'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato.

A seguito della compilazione del punto 251, nelle annotazioni (utilizzando il codice BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale; tale certificazione assolve all'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 47/E del 27 settembre 2010.

Nel caso in cui sull'importo indicato al punto 251 sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento nel successivo punto 252 deve essere indicata la

relativa imposta.

Qualora il sostituto abbia, invece, assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme, tale importo, oltre ad essere ricompreso nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 251, avendo cura di barrare il punto 254. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 252. Nelle annotazioni (utilizzando il codice AF) va indicata la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme, ad esempio perché più favorevole.

Per completezza segnaliamo che, per effetto dell'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le misure sperimentali per l'incremento della produttività di cui al citato art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008, sono state prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

---

Rif.: Direzione Economia e Finanza - Fisco - Imposte indirette  
dott. Alessandro Longo  
tel. 06 32688620 fax: 06 3210793  
alessandro.longo@ania.it

---

Rif.: Direzione Economia e Finanza - Fisco  
dott.ssa Francesca Cernilli  
tel. 06 32688657 fax: 06 3210793  
francesca.cernilli@ania.it

**IL DIRETTORE**  
**D. Focarelli**